



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 21/01/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 dicembre 2009, n. 612

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 25,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in Contrada "Rostinco - Lo Spada" nel Comune di Brindisi, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sun Energy & Partners S.r.l., con sede Bari.

Il giorno 24 dicembre 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Sun Energy & Partners S.r.l., con nota prot. n. 38/6205 del 13 giugno 2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 25,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Restino - Lo Spada" del Comune di Brindisi;

con nota prot. n. 6768 del 17.06.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 28 luglio 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9605 e 9607 del 07.09.2009 rilascia nulla-osta alla costruzione dell'intero impianto e alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 150 KV per la connessione alla TERNA SPA dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da 25 MWp sito nel Comune di Brindisi alla Località Restino e relativa cabina di trasformazione MT/AT 20/150KV.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 11318 del 2.7.2009, rilascia il nulla osta, sotto l'aspetto paesaggistico, in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 7972 del 21.07.2009, esprime parere positivo alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

Con riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e la Carta del Rischio Archeologico, acquisiti al protocollo di questo Ufficio n. 7090 del 10/6/09 e 7235 del 12/6/09, si premette quanto segue:

Per quanto di stretta competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, esprime parere favorevole all'impianto subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale archeologico di cui agli artt. 1, 2, 3 e 10 del suddetto D. Lgs. 42/04 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i lavori previsti in progetto (per l'impianto fotovoltaico e per la connessione alla rete elettrica nazionale) che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con sorveglianza archeologica. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per gli ulteriori accertamenti tecnici di competenza di questo Ufficio.

La sorveglianza archeologica e gli eventuali accertamenti archeologici dovranno essere affidati a un operatore archeologo individuale o a Società di archeologi con comprovata esperienza in lavori analoghi e con competenza specialistica relativa alla tipologia dell'intervento archeologico, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25. I lavori di carattere archeologico si svolgeranno con le direttive

di questa Soprintendenza. Si fa presente che l'onere finanziario per la sorveglianza archeologica e per gli eventuali accertamenti archeologici dovrà essere a totale carico del richiedente, in quanto non si dispone di risorse finanziarie per lavori non programmati. Questa Soprintendenza si riserva di poter chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori. Non si restituiscono gli elaborati in quanto pervenuti in unica copia.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Brindisi, prot. n. 8065 del 24.07.2009 comunica di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società, ossia che l'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non inserita nell'elenco di cui al DM 16.02.1982.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica prot. n. 8324 del 24.07.2009 e n. 13912 del 2.12.2009 rilevato che l'area oggetto di intervento non ricade in alcuno degli Ambiti territoriali rappresentati nel PUTT (ATD-ATE) ne è soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/04, e pertanto non ha nel merito alcun parere di competenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - prot. n. 33283 del 20.7.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto per la circostanza, per i manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Brindisi prot. n. 4730 del 13.08.2009, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione del progetto, nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela ai sensi del T.U. n. 1775/33, art. 120. Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 9.4.1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi prot. n. 1721 del 22.06.2009, comunica che i lavori non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura prot. n. 29111 del 27.07.2009 comunica che l'intervento ricade su appezzamenti di terreno non investiti a colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, per la parte di competenza, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 11577 del 15.09.2009 esprime parere di conformità al P.A.I. ed alle prescrizioni delle N.T.A. con le seguenti prescrizioni:

? in corrispondenza del canale di bonifica oggetto dello studio si dovrà assicurare che le sezioni di deflusso non siano interessate da alcun intervento, compresa la realizzazione di alcuna recinzione, e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione. Pertanto deve essere variata la disposizione dei campi fotovoltaici, posizionando i pannelli all'esterno del canale stesso, nel rispetto delle condizioni appena poste.

? dato che il tracciato del cavidotto si sviluppa lungo le strutture viarie esistenti, in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo di intende farlo passare all'interno dell'impalcato dei ponti di attraversamento esistenti, ad una profondità di circa 50 cm dall'estradosso del ponte. Tale soluzione prescinde dalla responsabilità dell'Autorità e pertanto dovrà essere autorizzata dall'Ente gestore dell'attraversamento.

? che la parte superiore della trincea di scavo di tratto di cavidotto che ricade in AP sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili.

? che la recinzione dell'area, qualora venga realizzata, sia posta ad una distanza di m. 150 sia in destra che in sinistra idraulica dall'asse del canale Cillarese.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 34114 del 15.10.2009 esprimere parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione d energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse. E' fatto obbligo di eseguire nuova indagine di valutazione revisionale di inquinamento acustico prima dell'avviamento in oggetto ai sensi

della L. 447/1995 e del D.M. 16.03.1994, e di comunicarne gli esiti al Dipartimento;

• Provincia di Brindisi - Settore Ecologia - Ufficio Gestione Rifiuti con determina n. 207 del 12.2.2009 esclude dalle procedure di VIA l'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica della potenza di 25 MW da realizzarsi in agro di Brindisi alla contrada "restino - Lo Spada" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Sia effettuato un monitoraggio annuale dell'avifauna in considerazione del fatto che l'impianto insiste in un'area che, pur ricadendo in territorio agricolo e privo di vincoli, è circondata da ATE ed in particolare tra il SIR "Invaso del Cillarese" e il parco regionale "Bosco Santa Teresa e dei Lucci che comprende un SIC;

- Sia vietato l'uso di diserbanti di qualunque natura per la pulizia dei pannelli fotovoltaici;

- Sia vietato l'uso di diserbanti chimici e sia condotto un inerbimento controllato attraverso sfalci da effettuare due volte l'anno al fine di evitare fenomeni di autocombustione dello strato vegetativo;

- Dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti sia in fase di installazione che a fine vita dell'impianto provvedendo ad una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi dettati dall'art. 181 del D.Lvo 152/06;

- Dovranno essere rispettate le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

- Dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

- Comune di Brindisi con nota prot. n. 50100 del 24 luglio 2009 rilascia parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico - paesaggistico

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015460 del 17.09.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto prot. n. 031675/UI del 13.07.2009 comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della stazione di trasformazione e delle relative linee elettriche;

• ASL Brindisi - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nota parere del 24.7.2009 esprime, parere di massima favorevole per quanto di competenza ed ai soli fini igienico-sanitari, a condizione che:

? vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

? vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;

? vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

? venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap di Brindisi.

• Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici con nota prot. n. 33283 del 20/07/2009 comunica la propria non competenza in merito all'impianto. Con la circostanza si comunica alla Ditta medesima che prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi all'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, rilevandosi dall'esame del progetto che la prevista linea elettrica interrata sulla S.P. n. 43, interseca il Canale demaniale Ponte Grande, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, dovranno essere sottoposte, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva Autorizzazione onerosa da parte di questo Ufficio, ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza, dell'A.d.B della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

• Enav Spa Area Operativa Progettazione Spazi Aerei con nota prot. Av/AOP/PSA/158207 del 30/07/2009 comunica che, dalle analisi effettuate i nuovi manufatti non costituiscono, per collocazione ed altezze, criticità per gli aeroporti di competenza ENAV e per la navigazione in rotta;

- Aeronautica Militare 3° Regione Aerea - Reparto Demanio e Patrimonio con nota prot. n. 45880 del 17.9.2009 rilascia nulla-osta per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione area, dovranno edere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa.
- L'ANAS Spa con nota prot. n. CBA-0026109-P del 22.7.2008 deposita disciplinare sottoscritto con la Società contenente le norme e le condizioni regolanti la concessione sulla SS. 007 "VIA APPIA" rilasciata alla Wind Energy & Partners Srl;
- Ferrovie dello Stato con nota prot. n. 692 del 2.12.2008 autorizza a realizzare l'opera secondo le modalità tecniche descritte nella elaborazione progettuale già approvata da questa sede, inoltre prescrive quanto segue:
 - ? Procedere prima dell'inizio dei lavori ad una accurata indagine per la individuazione dell'esistenza di qualsiasi ostacolo e/o interferenza;
 - ? Durante ogni fase degli interventi si dovranno prendere i dovuti accorgimenti e osservare la massima prudenza affinché non vengano in alcun modo intaccate le strutture ferroviarie. Eventuali danni che dovessero derivare a terzi e/o agli impianti FS saranno a totale carico del Richiedente.
 - ? Divieto categorico di attraversamento e ingombro binari con persone e/o attrezzature.
- Regione Puglia - Assetto al Territorio - Servizio Urbanistica con nota pro. n. 13912 del 2.12.2009 comunica che preso atto delle responsabili dichiarazioni del tecnico riportate nella relazione agronomica, mentre per quanto attiene gli aspetti paesaggistici si rileva che l'area oggetto di intervento ricade in ambito territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta del P.U.T.T./P. né soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/04, e pertanto non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - Nardò con nota prot. n. 6110 del 32.12.2009 esprime parere di massima favorevole a condizione che la recinzione dell'impianto, lato nord, adiacente al canale "Galina" sia posizionata al almeno metri dieci dal ciglio del canale. Per i previsti attraversamenti con il cavidotto interrato, del canale "Ponte Grande" e dell'affluente del canale "Cillarese", prima della esecuzione dei lavori, si dovrà acquisire il nulla-osta di questo Consorzio, previa formale richiesta e trasmissione delle tavole esecutive nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito. Con riferimento poi alla realizzazione della linea di connessione alla rete Enel, prevista con inglobamento dei cavidotti nella soletta del ponte esistente sulla S.P. n. 43 e sulla strada comunale, nel suggerire l'adozione di tecniche diverse non incidenti sulla stabilità strutturale, si precisa che, in caso di conferma della soluzione proposta, la stessa dovrà comunque essere autorizzata dal soggetto proprietario/gestore della strada e dovrà garantirsi preventivamente la conservazione dell'attuale sezione idraulica, salva la necessaria verifica strutturale post intervento.

Rilevato che:

- la Società Sun Energy & Partners S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree giusto contratto agli atti;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 10596 del 02.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la

costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 25,00 MW, ubicato in località "Restino - LoSpada" del Comune di Brindisi;

? un cavidotto interrato MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? collegamento in antenna a 150 KV sulla sezione 150 KV della stazione elettrica a 380KV denominata "Brindisi Pignicelle";

- in data 21 dicembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Sun Energy & Partners S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 dicembre 2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011000 e della Convenzione al repertorio n. 011001;

- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 25,00 MW, come innanzi descritto, ubicato in località "Restino LoSpada" del Comune di Brindisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sun Energy & Partners S.r.l. con sede legale in Brindisi Località Restino C.P. 68, Partita IVA 02208960746 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 25,00 MW, ubicato in località "Restino - LoSpada" del Comune di Brindisi;

? un cavidotto interrato MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? collegamento in antenna a 150 KV sulla sezione 150 KV della stazione elettrica a 380KV denominata "Brindisi Pignicelle";

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Sun Energy & Partners S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto solare fotovoltaico e delle opere connesse ed infrastrutture avrà:

? durata di anni venti, per le opere a favore della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza a richiesta della Società;

? durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
